



**COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE
COMUNICATO UFFICIALE N 55**

Riunione del 27 giugno 2012

55.11.12 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- **COSENTINO Salvatore, n.q. Presidente p.t. Soc. Nat Energie Rinnovabili Lagonegro PZ**
- **PADULA Massimiliano, n.q. Dirigente accompagnatore Soc. Nat Energie Rinnovabili Lagonegro PZ**

Sono presenti: - Avv. Thomas Martone - Presidente f.f.

- Avv. Antonio Amato - Componente
- Avv. Andrea Ordine - Componente – Relatore

Con relazione ex art. 72 R.G. la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73 II comma R.G. in relazione ai seguenti capi di incolpazione regolarmente contestati:

COSENTINO Salvatore *"per aver in violazione degli artt. 19, co. 2 lett a) e b) R.A.T. e 55 Reg. Giur. durante la gara tra la Soc. Nat Energie Rinnovabili Lagonegro PZ e la soc. As Pallavolo Messina, proferito all'indirizzo degli Ufficiali di gara ripetute frasi minacciose a fine gara sferrando al primo arbitro un calcio nella regione lombare facendolo cadere a terra, in contrasto con il principio di lealtà e probità sportivo della FIPAV";*

PADULA Massimiliano *"per aver in violazione degli artt. 19, co. 2 lett a) e b) R.A.T. e 55 Reg. Giur. durante e alla fine della gara del 3/3/2012 tra la Soc. Nat Energie Rinnovabili Lagonegro PZ e la soc. As Pallavolo Messina, proferito all'indirizzo degli Ufficiali di gara, alla fine del terzo set, avvertimenti intimidatori con chiaro riferimento alla loro incolumità fisica".*

La CGN deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione degli incolpati all'udienza del 13 Giugno 2012, differita poi al giorno 27 Giugno 2012, ove il Cosentino ed il Padula comparivano personalmente con l'assistenza tecnica del difensore avv. Padula.

La Commissione Giudicante Nazionale

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita la relazione della Procura Federale che insiste nelle richieste formulate nella relazione ex art. 72 lett. c) R.G. di sospensione di entrambi i prevenuti da ogni attività federale per anni uno;
- Preso atto delle difese allegate dagli incolpati;



Premesso che

- con comunicato n. 18 del 8/3/2012 il Giudice Unico Federale disponeva la sospensione cautelare dei tesserati Cosentino e Padula per i fatti di cui ai capi di incolpazione trascritti e trasmetteva gli atti alla Procura Federale che ritualmente notificava l'atto di deferimento;
- i fatti appaiono provati e meritano un'adeguata sanzione disciplinare;
- le difese degli incolpati, infatti, pur volendo prescindere dal difetto di rappresentanza del difensore estensore dell'atto sfornito di apposita procura, nel merito appaiono destituite di fondamento;
- l'efficacia di fede privilegiata, riconosciuta ormai da un granitico orientamento di questa Commissione al referto arbitrale, peraltro redatto in maniera analitica e dettagliata, non può essere superata da mere asserzioni da parte degli incolpati che mirano, più che altro, a legittimare il proprio comportamento per degli asseriti gravi errori commessi dagli Ufficiali di gara;
- sebbene gli eventi si siano verificati durante e alla fine di una medesima gara sportiva, essendo le condotte oggetto di contestazione diverse, appare opportuno esaminarle distintamente;
- il Cosentino respinge ogni addebito in relazione alla circostanza di essere stato riconosciuto come l'autore del calcio sferrato al primo arbitro a fine gara in quanto non presente all'incontro;
- ebbene, benchè si cerchi, invano, di creare una confusione temporale evidenziando l'assenza del Presidente durante la partita, dal tenore dell'atto difensivo e per stessa ammissione del Cosentino resa in sede di udienza, è pacifico che lo stesso fosse presente quando, a fine gara, come correttamente indicato nel capo di contestazione, lo stesso colpiva con un calcio il primo arbitro;
- per tali motivi, anche volendo tacere gli epiteti e le minacce rivolte ai direttori di gara da parte del Cosentino, l'aggressione fisica posta in essere rappresenta una gravissima violazione del principio di lealtà e probità sportiva, una totale mancanza di rispetto nei confronti della classe arbitrale ed un gesto da sempre considerato odioso nel sentire comune in quanto indice di disprezzo e di umiliazione nei confronti della vittima;
- tale gesto appare ancor più deplorabile perchè commesso dal Presidente del sodalizio nel contesto di una competizione sportiva di alto livello (serie B) dove dovrebbero prevalere i principi etici e giuridici di lealtà e probità ripetutamente richiamati nelle norme statutarie e regolamentari ai quali si ispira il giuoco della pallavolo e dello sport in genere;
- in egual modo deve essere stigmatizzato il comportamento del sig. Padula Massimiliano che, con atteggiamento minaccioso, ha intimidito gli arbitri prospettando loro un concreto pericolo per la propria incolumità fisica;
- dalla lettura del verbale, in effetti, emerge che lo stesso avrebbe anche colpito l'arbitro al volto con uno schiaffo, ma tale rilievo, non essendo stato oggetto di contestazione, non può essere sottoposto al vaglio di questa Commissione;



- per tali motivi, la sanzione da comminare dovrà essere commisurata solo in base alle gravi minacce proferite;
- il clima "incandescente" di una gara di pallavolo (insulti, minacce, cori offensivi e invasioni di campo attestati nel referto arbitrale), presunti errori nella direzione di gara, stati d'animo e pulsioni emozionali di ogni singolo atleta suscitati da eventi estranei alla competizione sportiva, non possono in alcun modo legittimare contegni di tal genere che devono essere censurati, soprattutto se posti in essere dalla classe dirigente che, anzi, dovrebbe mostrare segni di maturità, sportiva ed umana, proprio in situazioni di maggiore pressione e ergersi ad esempio da emulare per tutti gli atleti della propria compagine;
- per tali motivi, confermato il provvedimento emesso dal G.U.F. per la sospensione cautelare degli incolpati per giorni 60, appare congruo infliggere a carico dei tesserati le sanzioni di cui al dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale conferma il provvedimento cautelare emesso dal G.U.F. (C.U. n.18 del 8/3/12) e delibera di infliggere a carico del sig. Cosentino Salvatore n.q. Presidente pro tempore Pol.Rinascita Lagonegro PZ la sanzione di un anno di sospensione da ogni attività federale, compreso il periodo di sospensione presofferto, **quindi sino a tutto il 5 maggio 2013 compreso.**

La CGN delibera di infliggere a carico del sig. PADULA Massimiliano, n.q. Dirigente accompagnatore Soc. Nat Energie Rinnovabili Lagonegro PZ la sanzione di dieci mesi di sospensione da ogni attività federale, compreso il periodo di sospensione presofferto, **quindi sino a tutto il 5 marzo 2013 compreso.**

Il Presidente f.f.
Avv. Thomas Martone

Roma, 5 luglio 2012